

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Recesso del socio di società di capitali: aspetti fiscali***

di **Sandro Cerato**



Il **recesso del socio persona fisica da una società di capitali** origina dividendo per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

Nella disciplina civilistica delle società di capitali ([articolo 2437 cod. civ.](#) e seguenti per le Spa, ed [articolo 2473 cod. civ.](#) per le Srl), sono previste numerose fattispecie al ricorrere delle quali il socio è legittimato ad esercitare il **diritto di recesso**, con conseguente liquidazione del valore della quota del socio tramite utilizzo del patrimonio netto della società.

La quota di capitale liquidata al socio uscente è accresciuta ai soci **“superstiti”**.

In altre parole, l'uscita del socio dalla società può avvenire principalmente tramite **due modalità**:

- **recesso “tipico”**, previsto al ricorrere delle fattispecie indicate nelle già citate disposizioni del codice civile, che comporta il **rimborso del valore della quota al socio con utilizzo di risorse della società** (attingendo dalle riserve di patrimonio netto);
- **recesso “atipico”**, che deriva dalla **cessione della partecipazione del socio uscente ai soci “superstiti”** ovvero ad un terzo estraneo alla compagine sociale. In tale ipotesi, il patrimonio netto della società non è in alcun modo intaccato, poiché l'operazione avviene direttamente tra il socio uscente e quello subentrante, incidendo quindi sulle loro posizioni patrimoniali.

È bene precisare che nell'ambito delle **disposizioni civilistiche che regolano il recesso “tipico”**, il legislatore richiede necessariamente che, prima di procedere alla liquidazione della quota al socio uscente, gli amministratori **offrano le azioni o le quote del socio uscente agli altri soci** (in proporzione alle loro quote di partecipazione), ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale.

Solamente in caso di esito negativo di tali offerte, è possibile procedere alla **liquidazione del valore della quota del socio recedente**, utilizzando le riserve presenti nel patrimonio netto.

Dal punto di vista **fiscale**, la **natura del reddito percepito dal socio uscente** (persona fisica) dipende dalle modalità di uscita dello stesso dalla società, e più precisamente:

- in caso di **recesso “tipico”**, il socio realizza un **reddito di capitale** ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), pari alla  **differenza tra corrispettivo percepito per la liquidazione della quota e costo fiscale della stessa**. Si tratta quindi di un **dividendo** tassato secondo le regole previste dallo stesso [articolo 47 Tuir](#) (26% di tassazione secca), rilevante nel periodo d'imposta in cui il reddito stesso è percepito. È bene evidenziare che **l'eccedenza in questione assume in ogni caso la natura di reddito di capitale** anche se le somme da attribuire al socio recedente sono prelevate dalle riserve di capitale ([circolare 26/E/2014](#));
- in caso di **recesso “atipico”**, il socio realizza un **reddito diverso** di cui [all'articolo 67, lett. c\) e c-bis\), Tuir](#) (*capital gain*), pari alla differenza tra **corrispettivo percepito e costo fiscale della partecipazione** (tassazione “secca” del 26%). Al pari dei redditi di capitale, anche quello in questione è tassato in base al principio di cassa nel periodo d'imposta in cui lo stesso è percepito.

Nel confronto tra le due “**opzioni**” di recesso, il primo aspetto che assume particolare rilievo riguarda la **determinazione del costo fiscale della partecipazione** da contrapporre al valore percepito dal realizzo della partecipazione, poiché come rilevato più volte dall'Agenzia delle entrate (si vedano, ad esempio, la [circolare 10/E/2005](#), e la successiva [circolare 16/E/2005](#)), **l'eventuale rivalutazione del costo fiscale della partecipazione con il versamento dell'imposta sostitutiva** (nella misura dovuta in relazione alle specifiche situazioni) **rileva ai soli fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, lett. c) e c-bis), Tuir**.

In altre parole, il **socio che esce dalla società con il recesso “tipico”**, poiché realizza un **reddito di capitale**, non può contrapporre al valore percepito il costo fiscale che deriva a seguito della **rivalutazione della quota** con il pagamento della predetta imposta sostitutiva, ma deve aver riguardo al **costo della partecipazione esistente prima di aver eseguito la rivalutazione stessa**.

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda l'eventuale **recesso** in perdita, che si realizza laddove la somma percepita a fronte dell'uscita dalla compagine sociale sia inferiore al **costo fiscale della partecipazione**.

In tale ipotesi, infatti, il recesso “atipico” consente di realizzare una **minusvalenza** utilizzabile secondo le regole del *capital gain*, ossia a **scomputo di eventuali plusvalenze della stessa natura** realizzate nell'anno stesso, ovvero riportabile nei cinque anni successivi ad abbattimento di eventuali future plusvalenze.

Tale regola trova un'eccezione nell'ipotesi in cui la **minusvalenza derivi dalla cessione della partecipazione ad un corrispettivo inferiore rispetto a quello rivalutato**, poiché in tale ipotesi

la minusvalenza stessa non può essere utilizzata in base alle regole descritte.

Al contrario, il recesso “tipico” in perdita **non determina alcuna possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa**, poiché **non assume alcuna rilevanza fiscale**.